

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1789

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRANATI CARUSO MARIA TERESA, RICCI, SPAGNOLI,
FRACCHIA, CERRINA FERONI, SALVATO ERSILIA, BOT-
TARI ANGELA MARIA, CANTELMÌ, FABBRI SERONI
ADRIANA, MANNUZZU, MARTORELLI, ONORATO, RIZZO,
VIOLANTE**

Presentata il 12 giugno 1980

Istituzione del Corpo nazionale di vigilanza penitenziaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, la riforma penitenziaria del 1975 non ha in alcun modo affrontato i gravi e delicati problemi relativi all'ordinamento del corpo degli agenti di custodia. Durante la discussione della legge penitenziaria i gruppi parlamentari comunisti avevano insistentemente segnalato l'opportunità di procedere ad una riforma contestuale del corpo degli agenti di custodia ed avevano messo in rilievo le conseguenze negative che tale lacuna avrebbe comportato sul funzionamento e sulla pratica attuazione della riforma penitenziaria.

Il corpo degli agenti di custodia continua infatti ad essere disciplinato dal vetusto e autoritario regolamento di cui al

regio decreto 30 dicembre 1937 e dal successivo decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, che ne ha disposto la militarizzazione, includendolo tra le forze armate dello Stato. Questa disciplina è decisamente in contrasto con lo spirito della riforma penitenziaria e con i nuovi compiti che dovrebbero svolgere gli agenti nella gestione degli istituti penitenziari e nei rapporti con i detenuti. In particolare il richiamato contrasto si manifesta fra un ordinamento penitenziario che direttamente si ispira al principio di cui all'art. 27, comma terzo, della Costituzione e alle finalità rieducative della pena e una disciplina degli agenti di custodia che fa perno su una visione conflittuale dei rap-

porti fra agenti e detenuti e appresta strumenti dettati esclusivamente da esigenze repressive.

Una riforma penitenziaria che tende alla risocializzazione del condannato mediante l'individualizzazione del trattamento e la previsione di contatti con il mondo esterno richiede, sul versante della vigilanza e della custodia, una nuova figura di agente penitenziario che, pur essendo inquadrata in un corpo armato soggetto a particolari norme di disciplina che ne garantiscano la coesione e l'operatività, faccia parte del personale civile dello Stato e come tale più agevolmente si integri con le altre categorie di operatori che agiscono all'interno del carcere, non esaurendo le sue funzioni nell'attività, certamente primaria ed essenziale, della custodia dei detenuti, ma concorrendo a pieno titolo alle attività di trattamento e alle finalità rieducative assegnate alla pena.

D'altro canto le condizioni umane e di lavoro delle guardie carcerarie sono fin troppo note per avere bisogno di puntuali illustrazioni. Esse hanno ampiamente occupato la cronaca e i dibattiti parlamentari; per riconoscimento generale ci si trova attualmente davanti ad una situazione che rende le guardie stesse « reclusi fra i reclusi » ed è tale, quindi, da aggravare le tensioni, l'exasperazione e la conflittualità all'interno degli stabilimenti penitenziari.

Una effettiva riforma del corpo degli agenti di custodia ha come punto fondamentale di riferimento la smilitarizzazione. Se la riforma penitenziaria rappresenta, nel suo complesso, il tentativo di rompere la chiusura dell'istituzione carceraria collegandola con la società, è chiaro che tale tentativo rischia di rimanere in gran parte vano se la gestione delle carceri rimane sostanzialmente affidata ad un corpo militare, la cui logica organizzativa determina e conserva la separatezza. Il riconoscimento ai custodi del carcere delle prerogative che la Costituzione riconosce ad ogni cittadino e lavoratore e del diritto ad una nuova professionalità ha nella smilitarizzazione il suo fulcro ed è a sua volta condizione perché un nuovo modo di con-

cepire il trattamento dei detenuti diventi obiettivo raggiungibile.

Occorre ricordare che, nel quadro delle mille difficoltà e carenze delle strutture carcerarie, la situazione dell'organico degli agenti di custodia occupa un ruolo primario, e pregiudica non solo l'attuazione della riforma penitenziaria, ma la stessa sicurezza del sistema carcerario. Con un organico attuale di 17.200, il personale operativamente in servizio presso le carceri non supera, compresi gli ausiliari ed i richiamati, le 15.000 unità, che devono controllare, in un apparato che dispone di non più di 25-26 mila posti, una popolazione reclusa che al 31 luglio 1978, prima dell'applicazione dell'ultimo provvedimento di amnistia e indulto, era di 33.334 detenuti, discesi in conseguenza di quel provvedimento, al 31 agosto 1978, a 25.915 e risaliti, al 30 aprile 1980, a 31.464.

Il rapporto numerico agenti-detenuti va progressivamente peggiorando, sino a porsi al di sotto dei limiti della sicurezza. Esso è attualmente (tenuto conto dei turni nelle 24 ore) in media da 1 a 6, ma diviene in molti casi un rapporto da 1 a 10 e persino da 1 a 18. Ciò è dovuto anche al fatto che molti agenti in servizio vengono utilizzati per attività amministrative, data la grave carenza di personale civile, o per mansioni esterne al carcere che li distolgono in modo inammissibile — spesso creando anche situazioni della cui regolarità è più che lecito dubitare — dalla loro attività istituzionale (autisti, telefonisti, segretari presso gli uffici giudiziari o guardie del corpo di singoli magistrati e funzionari). La scarsità del personale di custodia, in relazione alle esigenze crescenti, rende necessari turni di lavoro massacranti ed inaccettabili (dieci e anche dodici ore al giorno), mentre i riposi non superano in genere i due giorni al mese, e le ferie sono considerevolmente ridotte e dilazionate.

In queste condizioni, caratterizzate dall'espletamento di straordinari mal retribuiti, dalla totale mancanza di libertà, da una situazione di annullamento della personalità dell'agente che lo priva di ogni

elementare libertà e diritto, il reclutamento diviene evidentemente sempre più difficile.

Il sistema di selezione, poi, è estremamente irrazionale: da un lato si basa su requisiti di idoneità fisica che in genere non vengono pretesi per l'arruolamento in altri Corpi; d'altro lato, prescinde dalla richiesta di titoli di studio adeguati e dalla valutazione delle attitudini effettive (ad esempio, per l'ammissione agli ultimi concorsi bastava la licenza elementare). Per questo, oltre che per la mancanza di un criterio di reclutamento con destinazione regionale, gli appartenenti al Corpo provengono in misura del tutto prevalente dalle sacche di disoccupazione endemica, specie dagli strati di giovani meridionali di estrazione contadina.

Al di là del reclutamento, si pone il problema della formazione professionale degli agenti penitenziari, che deve essere adeguatamente prevista e garantita, sia per la parte più specificamente attinente ai particolari e delicati compiti di istituto, sia per la necessaria acquisizione di generali principi di cultura istituzionale. Non è certo adeguato bandire concorsi, come fa il Ministero, mediante manifesti dal titolo suggestivo « Uomini speciali per un incarico speciale » e poi predisporre corsi di poco più di 4 mesi presso scuole militari dove l'addestramento rischia di esaurirsi nelle marce. È ovvio che dopo un tale singolare tirocinio gli agenti vengano immessi al contatto con i detenuti assolutamente impreparati.

La preparazione inoltre non può essere limitata al momento dell'accesso al corpo, ma deve svilupparsi, mediante i necessari corsi di qualificazione e aggiornamento, nell'arco dell'intera carriera.

Tre sono dunque gli orientamenti di fondo cui i proponenti hanno ritenuto di ispirare la loro proposta di legge, in coerenza con il processo più generale di democratizzazione che ha investito altri corpi di sicurezza dello Stato, e in particolare quello della polizia:

a) smilitarizzazione del corpo, pur con le peculiarità derivanti dalla sua funzione, con la conseguente riconduzione dei

suoi componenti nell'ambito del rapporto di lavoro proprio degli impiegati civili dello Stato;

b) professionalità, perché gli appartenenti al Corpo vengano elevati al ruolo di veri e propri operatori penitenziari, con garanzia di progressione di carriera;

c) godimento dei diritti civili e dei diritti di organizzazione e associazione sindacale previsti dall'articolo 39 della Costituzione, con esclusione del solo diritto di sciopero per incompatibilità con la funzione.

La presente proposta di legge, ispirata ai richiamati principi, deve essere inoltre vista e inquadrata nel contesto più generale di un rinnovamento che deve investire l'intero sistema giudiziario penale.

Intendiamo riferirci anzitutto al problema della edilizia delle carceri, che costituisce la base materiale di una reale riforma, in quanto contribuisce in modo determinante a definire la funzione della istituzione penitenziaria. Non vi è dubbio che le strutture edilizie esistenti rispondono in gran parte ad una logica molto diversa da quella voluta dalla riforma, e quindi è necessario un processo di adeguamento ad essa, processo che deve peraltro partire da una ricognizione della realtà e dalla formulazione di un progetto che individui i modelli e le priorità di intervento: campi nei quali le carenze dell'esecutivo, tante volte denunciate, sono gravi.

Intendiamo inoltre riferirci all'adeguamento costituzionale del codice penale, del quale il provvedimento sulla depenalizzazione e sulle misure alternative della pena costituisce una significativa anticipazione; all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale; ad un piano di emergenza per la giustizia penale, che potenzi gli uffici e acceleri i procedimenti; ad un programma di misure attuative della riforma penitenziaria che sia tale da incidere profondamente nel sistema sanzionatorio, con il risultato di una riduzione della popolazione carceraria e della creazione di un nuovo clima negli stabilimenti di pena.

Del pari la proposta si colloca in una prospettiva di raccordo tra la riforma del

corpo degli agenti di custodia e il riordinamento del personale civile dell'amministrazione penitenziaria, dai direttori agli educatori e agli assistenti sociali, in modo da giungere ad un superamento dell'attuale barriera che divide il personale civile dagli agenti e ad un unico inquadramento di tutti gli operatori penitenziari.

In questo quadro rientra la stessa riforma della Direzione generale di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia, e l'esigenza di istituire un Consiglio superiore penitenziario che sia espressione di tutte le componenti della vita carceraria, ivi compresi i rappresentanti del nuovo Corpo di vigilanza penitenziaria.

Va ricordato che negli accordi di programma del luglio 1977, nel capitolo I dedicato ai « Problemi dell'ordine e della sicurezza pubblica », e nella parte relativa ai « Problemi delle carceri » venne stabilito che « per avviare a soluzione questo problema va normalizzata la situazione all'interno delle carceri che si presenta oggi carica di tensioni pericolose », e a tal fine si propose, tra le linee di intervento, « la ristrutturazione del Corpo degli agenti di custodia al fine di realizzare un migliore reclutamento, addestramento e qualificazione, più eque e remunerative retribuzioni economiche, un più adeguato trattamento normativo, il riconoscimento del diritto di riunione come avvio alla costituzione di un corpo civile ed a forme di rappresentanza sindacale ».

La riforma organica del Corpo fu oggetto di impegno programmatico da parte del successivo governo Andreotti del marzo 1978, impegno ribadito a più riprese dall'allora ministro Bonifacio, il quale annunciò la imminente presentazione di un disegno di legge governativo in materia. Ma la VII legislatura si è conclusa senza che il Governo presentasse le sue proposte al Parlamento e l'iter legislativo della riforma non è neppure iniziato, nonostante esistessero tre proposte di legge presentate da vari gruppi, tra cui quello dei proponenti; a più riprese questi e altre forze politiche hanno denunciato la gravità dell'inadempienza del Governo.

Oggi la situazione si è ulteriormente deteriorata. Il malcontento e l'exasperazione degli agenti di custodia si esprimono sempre più frequentemente in autoconsegne, telefonate e lettere di denuncia anonime a quotidiani e agenzie di stampa, scioperi della fame. L'Asinara e Pianosa sono solo le punte emergenti e clamorose di una situazione di tensione generale e di malcontento quanto mai giustificati, la cui pericolosità non può sfuggire a nessuno.

Rimuovere le cause di questa tensione, attraverso una riforma organica che risolva i nodi di fondo dello *status*, dei diritti, della qualificazione professionale, delle condizioni di lavoro degli agenti di custodia è l'unico modo congruo per realizzare il passaggio ad una gestione rinnovata del carcere e insieme per rendere giustizia ad una categoria di lavoratori che svolge un ruolo difficile, meritorio e insostituibile.

La presente proposta di legge consta di 57 articoli, suddivisi in sei titoli.

Il titolo I (articoli da 1 a 6) riguarda le disposizioni generali e prevede l'istituzione del Corpo nazionale di vigilanza penitenziaria (denominazione che è apparsa la più appropriata al nuovo organismo) definendone le caratteristiche di corpo civile, armato, inquadrato nel Ministero di grazia e giustizia e posto alle dirette dipendenze del Ministro (articolo 1). Per quanto non espressamente previsto dalla proposta di legge gli appartenenti al corpo sono soggetti alle norme sugli impiegati civili dello Stato. La norma va correlata a quella dell'articolo 2, che definisce i compiti istituzionali del corpo (assicurare l'esecuzione della pena e degli altri provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantire l'ordine, la disciplina e la sicurezza interni ed esterni agli stabilimenti; collaborare alla risocializzazione dei detenuti), nonché a quella dell'articolo 3, che scioglie il corpo degli agenti di custodia e ne riassume il personale in quello di nuova istituzione.

Negli articoli 4 e 5 si prevede il trasferimento di bandiere, decorazioni, attrezzature, ecc., dal vecchio al nuovo corpo.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'articolo 6 detta una norma generale relativa all'armamento.

Il titolo II (articoli da 7 a 21) contempla l'ordinamento del personale, che dipende da un unico ufficio centrale del personale presso la Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena (articolo 7) e fa parte di un unico ruolo organico suddiviso nelle funzioni di agente e ispettore, ciascuna delle quali si articola a sua volta, al fine di garantire profili professionali e progressione di carriera, in tre qualifiche (articolo 8).

Gli articoli 9 e 10 definiscono, con attento riferimento alla specificità delle funzioni così come in concreto debbono venire esercitate, i contenuti professionali di ciascuna delle qualifiche in cui si articolano rispettivamente la funzione di agente e quella di ispettore.

Gli articoli da 11 a 14 riguardano gli appartenenti alla funzione di agente e disciplinano i requisiti e le modalità per l'accesso al Corpo (articolo 11), le caratteristiche del corso di istruzione, che ha durata di un anno distinto in due periodi (articolo 12), il periodo di prova ai fini dell'immissione nel Corpo (articolo 13), la progressione nella funzione attraverso le qualifiche di agente penitenziario, agente penitenziario scelto e agente penitenziario capo.

Analogamente, gli articoli da 15 a 18 riguardano gli appartenenti alla funzione di ispettore e disciplinano il loro accesso al Corpo mediante concorsi in cui, al fine di aprire l'intera carriera ai più preparati e meritevoli, metà dei posti è riservata agli agenti penitenziari capo in possesso di particolari requisiti (articolo 15); riguardano inoltre il corso di istruzione e il periodo di prova (articoli 16 e 17); la progressione attraverso le qualifiche di ispettore penitenziario, ispettore penitenziario capo e ispettore penitenziario superiore in base a concorsi e scrutini comparativi di carattere interno (articolo 18).

Gli articoli 19 e 20 prevedono in generale, per tutti gli appartenenti al Corpo, corsi di aggiornamento obbligatori, ogni cinque anni di servizio, di durata non inferiore a un mese il cui personale inse-

gnante può essere scelto anche al di fuori della pubblica amministrazione.

L'articolo 21 concerne il personale femminile che viene a tutti gli effetti equiparato a quello maschile e il cui impiego negli istituti penitenziari femminili è esclusivo, salvo le eccezioni che saranno previste dal regolamento. Questo deve inoltre stabilire l'impiego di personale maschile e femminile negli altri istituti.

Il titolo III (articoli da 22 a 36) riguarda i diritti e doveri degli appartenenti al Corpo. Si prevede la forma del giuramento eguale a quello degli impiegati civili (articolo 22), l'obbligo dell'uniforme (articolo 23), l'equiparazione del servizio ai fini degli obblighi di leva (articolo 24).

L'art. 25 fissa in quaranta ore settimanali l'orario di servizio e assicura un riposo settimanale di trentasei ore consecutive e un periodo di trenta giorni aumentati a quaranta per chi ha più di quindici anni di servizio. L'articolo 26 collega a situazioni eccezionali la prestazione del servizio straordinario.

Le regole generali del trattamento economico di attività per il personale sono stabilite dall'articolo 27, che prevede la contrattazione e l'efficacia degli accordi triennali e detta alcuni criteri cui detti accordi debbono uniformarsi (retribuzioni iniziali in rapporto ai contenuti di professionalità, incidenza dell'anzianità di servizio, compensi per servizio straordinario, eccetera). L'articolo 28 stabilisce i criteri per l'alloggio negli istituti penitenziari, che è obbligatorio soltanto nel periodo di prova, in quello equiparato al servizio militare e per l'ispettore preposto allo stabilimento che vi ha alloggio di servizio; stabilisce inoltre i criteri per la reperibilità fuori servizio, che può essere disposta in via eccezionale, con motivato provvedimento a tempo, per particolari esigenze di ordine e sicurezza. Il principio dell'esercizio di attività corrispondenti alla funzione e qualifica posseduta e il divieto di destinazione a compiti diversi da quelli istituzionali sono sanciti dall'articolo 29. L'articolo successivo disciplina i trasferimenti che, ad evitare strumentalizzazione punitiva o discriminatoria, vengono opportu-

namente garantiti con obbligo di accoglimento di quelli richiesti, dopo due anni di servizio, dalle sedi disagiate.

Gli articoli 31 e 32 riconoscono agli appartenenti al Corpo i diritti sindacali, con espresso richiamo alle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato in materia di assemblee, uso dei locali della pubblica amministrazione, aspettativa o assenze sindacali, deleghe, trasferimenti, ma con esclusione, con forme analoghe a quelle previste per la polizia, del ricorso allo sciopero.

L'esercizio dei diritti politici e civili, ivi compreso quello di contrarre matrimonio senza limiti di età o necessità di autorizzazioni, è pieno, salvo le limitazioni connesse alla salvaguardia dell'imparzialità della funzione e alla riservatezza degli argomenti di servizio; la candidatura ad elezioni prevede la messa in aspettativa durante la campagna elettorale (articolo 33). I rappresentanti del personale partecipano agli organismi collegiali previsti dagli articoli 26 e 27 della riforma penitenziaria (articolo 34).

Gli appartenenti al Corpo, infine, sono soggetti a subordinazione gerarchica (articolo 35) e non portano armi dentro gli stabilimenti penitenziari salvo che nei casi di emergenza (articolo 36).

Il Titolo IV (articoli da 37 a 41) riguarda le infrazioni disciplinari che vengono tipicizzate, in relazione a specifici comportamenti e punite con la riduzione dello stipendio, con la sospensione dello stipendio e con la destituzione, oltre alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 10 (articoli 37, 39, 40 e 41); per il relativo procedimento sono previsti espressamente i principi del contraddittorio, della difesa, del doppio grado di giudizio e dell'obbligo di motivazione.

Il Titolo V (articoli da 42 a 48) prevede alcune norme penali particolari inerenti alla specialità del Corpo, in forma analoga a quella adottata nella riforma della polizia: abbandono di posto o servizio e violazione di un ordine; alterazione di armi e munizioni e porto di armi non in dotazione; rivolte; associazione a

fine di rivolta; violenze su detenuti; percezione di indebite prestazioni effettuate da detenuti. Le pene detentive possono essere, a richiesta, scontate in stabilimenti penali militari.

Nell'ultimo Titolo, il VI, sono comprese le norme transitorie e finali (articoli da 49 a 57). L'organico totale del Corpo è previsto in ventimila unità, come da ricognizione delle necessità concrete in una proiezione triennale (articolo 49) e l'assorbimento e l'inquadramento nel nuovo Corpo del personale attualmente in servizio dovrà avvenire con decreti delegati del Governo da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di riforma, in base a otto criteri specifici che tengano conto puntualmente della necessità di raccordo della nuova struttura con quella esistente (articolo 50). Per gli ufficiali si attua il trasferimento ad altri Corpi delle forze armate, salvo che essi chiedano l'inquadramento, se in possesso della laurea, nel ruolo del personale direttivo dell'amministrazione penitenziaria. Anche per questa sistemazione è prevista l'emanazione di decreti delegati (articolo 51). La disciplina transitoria sopra richiamata viene integrata, in coerenza con l'esigenza di acquisizione di una più alta professionalità, con la destinazione del personale a corsi di riqualificazione (articolo 52).

L'entrata in vigore della riforma viene accompagnata dal trasferimento all'autorità giudiziaria ordinaria dei procedimenti penali pendenti davanti a quella militare, analogamente a quanto disposto nella riforma della polizia (articolo 53) e da un condono disciplinare (articolo 54).

Il Regolamento di attuazione della legge dovrà essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione di essa (articolo 55). Per l'emanazione del Regolamento e di tutte le norme delegate previste dalla riforma è previsto un procedimento di « doppia lettura » fra Governo e Parlamento che ne garantisce la piena conformità ai principi della riforma.

Infine, per l'entrata in vigore di quest'ultima è opportunamente prevista una *vacatio* di sei mesi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Istituzione del Corpo nazionale di vigilanza penitenziaria).

È istituito il Corpo nazionale di vigilanza penitenziaria.

Il Corpo nazionale di vigilanza penitenziaria ha carattere civile, è armato ed è inquadrato nel Ministero di grazia e giustizia, alle dirette dipendenze del Ministro. Al personale che lo compone si applicano le norme sugli impiegati civili dello Stato e quelle della presente legge e del suo regolamento.

ART. 2.

(Compiti istituzionali).

Il Corpo nazionale di vigilanza penitenziaria assicura, negli istituti di prevenzione e pena, l'esecuzione delle pene e degli altri provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine e la disciplina all'interno degli istituti stessi e ne tutela la sicurezza esterna; collabora con gli altri operatori penitenziari alle attività di trattamento e di risocializzazione dei detenuti.

ART. 3.

(Scioglimento del corpo degli agenti di custodia).

Il corpo degli agenti di custodia previsto dall'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, è sciolto. Il personale che lo compone e quello del ruolo delle vigilatrici penitenziarie, istituito con

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, entra a far parte del Corpo nazionale di vigilanza penitenziaria secondo le disposizioni della presente legge.

ART. 4.

(Bandiere, decorazioni e rappresentanza).

Le bandiere e le decorazioni del corpo degli agenti di custodia sono attribuite al Corpo nazionale di vigilanza penitenziaria.

Il Corpo nazionale di vigilanza penitenziaria interviene con proprie rappresentanze alle cerimonie e manifestazioni cui partecipano gli altri Corpi armati dello Stato.

ART. 5.

(Dotazioni).

Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti e tutti gli altri beni, mobili ed immobili, del corpo degli agenti di custodia sono trasferiti al Corpo nazionale di vigilanza penitenziaria.

ART. 6.

(Armamento).

L'armamento in dotazione al Corpo è stabilito con deliberazioni del Consiglio dei ministri anche in difformità dalle leggi vigenti in materia di armi.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

ART. 7.

(Ufficio centrale del personale).

Il personale del Corpo dipende dalla Direzione generale degli istituti di preven-

zione e pena. Gli uffici I e II di tale direzione, rispettivamente del personale civile e del personale militare, sono unificati in un solo ufficio del personale, al quale è preposto un funzionario direttivo dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente.

ART. 8.

(Ruolo organico).

Il personale del Corpo è ordinato in un ruolo organico suddiviso nelle funzioni di agente e di ispettore.

La funzione di agente si articola nelle qualifiche di agente penitenziario, agente penitenziario scelto e agente penitenziario capo.

La funzione di ispettore si articola nelle qualifiche di ispettore penitenziario, ispettore penitenziario capo e ispettore penitenziario superiore.

ART. 9.

(Attribuzioni degli agenti penitenziari).

Agli agenti penitenziari sono attribuiti compiti esecutivi di ordini e mansioni che si svolgono sulla base di prescrizioni specifiche, nel quadro di procedure prestabilite.

Agli agenti penitenziari scelti, avuto riguardo anche all'anzianità di servizio, sono attribuiti compiti che, sulla base di precise istruzioni e di procedure prestabilite e per uno specifico e limitato campo di attività, possono comportare il comando di piccole unità, cui essi impartiscono ordini e del cui operato sono responsabili.

Agli agenti penitenziari capo, avuto riguardo anche all'anzianità di servizio, sono attribuiti compiti di natura analoga a quelli di cui al comma precedente, ma tali da comportare un limitato potere di iniziativa, nonché l'eventuale comando di unità maggiori.

ART. 10.

(Attribuzioni degli ispettori penitenziari).

Agli ispettori penitenziari, sulla base di istruzioni e procedure generali e sotto la vigilanza dell'ispettore penitenziario capo, sono attribuiti di regola compiti di organizzazione di settori anche di media grandezza, di cui hanno la responsabilità, nonché il comando delle corrispondenti unità cui impartiscono ordini e del cui operato sono responsabili.

Agli ispettori penitenziari capo di regola sono attribuiti tutti i compiti di organizzazione del servizio e di comando del personale di stabilimenti penitenziari di piccola o media grandezza ovvero di organizzazione e di comando di settori di grandi stabilimenti penitenziari.

Agli ispettori penitenziari superiori sono attribuiti tutti i compiti di organizzazione del servizio e di comando del personale, nei grandi stabilimenti penitenziari.

ART. 11.

(Accesso alla funzione di agente).

L'accesso alla funzione di agente avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami riservato ai cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti per l'accesso agli impieghi civili dello Stato. I candidati debbono comunque:

a) essere di età non inferiore ai 18 e non superiore ai 30 anni;

b) avere conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado;

c) essere in possesso dei requisiti fisici necessari per l'esercizio della funzione di agente, previsti dal regolamento.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate o dai corpi di polizia ovvero destituiti da pubblici uffici.

L'esame consiste in prove scritte e orali volte ad accertare, secondo le modalità

stabilite dal regolamento, il grado di cultura e il possesso dei requisiti attitudinali adeguati ai compiti dell'agente penitenziario.

Nella formazione della graduatoria costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio di leva nel Corpo degli agenti di custodia ai sensi dell'articolo 24.

I vincitori sono ammessi a frequentare, come allievi agenti penitenziari, il corso di istruzione previsto nell'articolo seguente.

Di preferenza i concorsi sono banditi per l'assegnazione dei vincitori al servizio in regioni predeterminate, quando essi abbiano ottenuto la nomina ad agente penitenziario.

ART. 12.

*(Corso di istruzione
per agente penitenziario).*

Il corso di istruzione per agente penitenziario si svolge presso le scuole istituite in base al regolamento, ha la durata di un anno e si articola in due periodi.

Il primo periodo, della durata di otto mesi, è destinato allo studio delle seguenti materie e discipline:

a) cultura generale, con particolare riferimento alla storia contemporanea;

b) Costituzione della Repubblica italiana;

c) ordinamento penitenziario;

d) elementi di diritto e procedura penale;

e) elementi di sociologia con particolare riferimento alla sociologia della devianza;

f) elementi di psicologia con particolare riferimento alla psicologia della devianza;

g) elementi di criminologia;

h) tecniche di difesa personale;

i) uso delle armi.

Il secondo periodo ha la durata di quattro mesi e consiste nel tirocinio presso un istituto di prevenzione e pena.

Gli allievi agenti penitenziari per tutto il periodo del corso di istruzione non possono essere adibiti a servizi di istituto.

ART. 13.

(Periodo di prova e immissione in ruolo).

Al termine del corso di istruzione gli allievi agenti penitenziari che hanno superato con esito favorevole le prove teoriche e pratiche previste dal regolamento prestano giuramento e sono nominati agenti penitenziari in prova. Essi svolgono un periodo di prova di sei mesi presso un istituto di prevenzione e pena e vengono quindi immessi in ruolo con la qualifica di agenti penitenziari.

ART. 14.

(Progressione nella funzione di agente).

L'agente penitenziario consegue la qualifica di agente penitenziario scelto dopo cinque anni di servizio.

L'agente penitenziario scelto dopo dieci anni di servizio nella qualifica consegue la qualifica di agente penitenziario capo, se risulta idoneo in base ai criteri di valutazione previsti nel regolamento.

ART. 15.

(Accesso alla funzione di ispettore).

L'accesso alla funzione di ispettore avviene mediante concorso pubblico riservato ai cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti per l'accesso agli impieghi civili dello Stato. I candidati debbono comunque:

a) essere di età non inferiore ai 18 e non superiore ai 32 anni;

b) avere conseguito il diploma di scuola media superiore;

c) essere in possesso dei requisiti fisici indispensabili all'esercizio della funzione, previsti dal regolamento.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate o dai corpi di polizia o destituiti dai pubblici uffici.

Metà dei posti messi a concorso è riservata agli agenti penitenziari capo che, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti nel primo comma, non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e abbiano riportato nell'ultimo biennio classificazione non inferiore a buono e nell'ultimo corso di aggiornamento la massima delle valutazioni stabilite dal regolamento.

I vincitori sono ammessi a frequentare il corso di istruzione di cui all'articolo seguente in qualità di allievi ispettori.

ART. 16.

*(Corso di istruzione
per ispettore penitenziario).*

Il corso di istruzione per ispettore penitenziario si svolge presso le scuole istituite in base al regolamento, ha la durata di un anno ed è destinato allo studio delle seguenti materie e discipline:

- a) diritto costituzionale;
- b) diritto penitenziario;
- c) diritto e procedura penale;
- d) storia contemporanea;
- e) sociologia;
- f) psicologia ed elementi di psicopatologia;
- g) criminologia;
- h) tecniche di difesa personale;
- i) uso delle armi.

Gli allievi ispettori penitenziari per tutto il periodo del corso di istruzione non possono essere adibiti a servizi di istituto.

ART. 17.

*(Periodo di prova
e immissione in ruolo).*

Al termine del corso di istruzione, gli allievi ispettori penitenziari che hanno superato con esito favorevole le prove teoriche e pratiche previste dal regolamento sono immessi in ruolo con la qualifica di ispettore penitenziario se provengono dalla funzione di agente penitenziario. Se non provengono da tale funzione, prestano giuramento e sono nominati ispettori penitenziari in prova; essi svolgono presso un istituto penitenziario, un periodo di prova di sei mesi, al termine del quale, se idonei, sono immessi in ruolo con la qualifica di ispettore penitenziario.

ART. 18.

(Progressione nella funzione di ispettore).

L'ispettore penitenziario consegue la qualifica di ispettore penitenziario capo a seguito di concorso interno indetto, in relazione ai posti disponibili in organico, con le modalità stabilite dal regolamento. Al concorso possono partecipare gli ispettori penitenziari con almeno cinque anni di permanenza nella qualifica, che abbiano riportato nell'ultimo biennio classificazione non inferiore a buono.

L'ispettore penitenziario capo consegue la qualifica di ispettore penitenziario superiore, in relazione ai posti disponibili in organico, a seguito di scrutinio per merito comparativo, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Allo scrutinio possono partecipare gli ispettori penitenziari capo con almeno cinque anni di permanenza nella qualifica, che abbiano riportato nell'ultimo biennio classificazione di ottimo.

ART. 19.

(Corsi di aggiornamento).

Gli appartenenti al Corpo debbono essere destinati a frequentare ogni cinque

anni di servizio corsi di aggiornamento di durata non inferiore a un mese.

I corsi sono organizzati dal Ministero di grazia e giustizia e si svolgono presso le scuole previste dagli articoli 12 e 16 o in altre sedi, in ogni caso d'intesa con il locale Consiglio regionale ed eventualmente su proposta dello stesso, con la collaborazione degli enti locali, delle università e delle organizzazioni sindacali.

ART. 20.

(Personale insegnante).

Il personale insegnante addetto ai corsi di istruzione e di aggiornamento è scelto anche al di fuori del personale dipendente dalla pubblica amministrazione.

Alla direzione di ogni scuola è preposto un funzionario direttivo dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente.

ART. 21.

(Personale femminile).

Il personale femminile del Corpo è equiparato a tutti gli effetti a quello maschile.

L'impiego di personale maschile e femminile negli istituti penitenziari è stabilito dal regolamento.

All'interno degli istituti penitenziari femminili e delle sezioni femminili degli altri istituti penitenziari le funzioni di cui all'articolo 2 sono svolte da personale femminile del Corpo, salve le eccezioni stabilite dal regolamento.

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI

ART. 22.

(Giuramento).

Gli appartenenti al Corpo prestano giuramento in forma solenne secondo la for-

mula prevista dall'articolo 11 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il rifiuto importa decadenza dal servizio.

ART. 23.

(Obbligo dell'uniforme).

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di indossare l'uniforme durante il servizio.

Il modello dell'uniforme è stabilito dal regolamento.

ART. 24.

(Obblighi di leva).

Il servizio nel Corpo per la durata di due anni costituisce adempimento degli obblighi di leva.

ART. 25.

(Orario e turni di servizio).

L'orario di servizio degli appartenenti al Corpo è fissato in quaranta ore settimanali ripartite, secondo le esigenze del servizio, in turni giornalieri.

Sono assicurati un riposo settimanale di trentasei ore consecutive e un periodo annuale di ferie di trenta giorni.

Le ferie sono di quaranta giorni per gli appartenenti al corpo con più di quindici anni di servizio.

ART. 26.

(Servizio straordinario).

Il servizio straordinario è prestato in presenza di situazioni eccezionali quando il personale in servizio nello stabilimento penitenziario è insufficiente a garantire l'ordine o la sicurezza. In tali casi il direttore, sentito l'ispettore preposto allo sta-

bilimento, dispone la prestazione del servizio straordinario con provvedimento scritto e motivato.

ART. 27.

(Trattamento economico).

Il trattamento economico di attività degli appartenenti al Corpo è stabilito, sulla base di accordi triennali con le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative su scala nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il trattamento economico deve rispondere ai seguenti criteri:

a) determinazione della retribuzione iniziale per ciascuna qualifica di ogni funzione sulla base dei contenuti di professionalità richiesti, delle mansioni attribuite e del rischio connesso al servizio;

b) previsione, nell'ambito di ciascuna qualifica, di classi di stipendio con riferimento all'anzianità di servizio;

c) previsione per il servizio straordinario di indennità in misura corrispondente a quelle spettanti al personale civile dello Stato.

Il personale che ha l'obbligo di alloggiare e pernottare nello stabilimento penitenziario fruisce di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione.

Il corredo e l'equipaggiamento necessari per l'espletamento del servizio sono a carico dell'amministrazione.

ART. 28.

(Alloggio e reperibilità).

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di alloggiare e pernottare nello stabilimento penitenziario durante il periodo di prova e nel periodo in cui prestano servizio equiparato a quello militare di leva.

Gli appartenenti al corpo che ne facciano richiesta possono alloggiare nello stabilimento penitenziario.

L'ispettore preposto allo stabilimento penitenziario ha l'obbligo di alloggiare e pernottare nello stabilimento stesso e fruitore di alloggio gratuito per sé e per la famiglia.

Quando sussistono particolari esigenze di ordine e di sicurezza, il direttore dello stabilimento penitenziario, sentito l'ispettore preposto allo stabilimento stesso, può disporre, con provvedimento scritto e motivato, che il personale rimanga reperibile, per un periodo non superiore a cinque giorni consecutivi, anche quando non svolge attività di servizio.

ART. 29.

(Diritto alle funzioni).

Gli appartenenti al Corpo hanno diritto all'esercizio delle funzioni inerenti alla qualifica posseduta e non possono essere adibiti a compiti diversi da quelli istituzionali.

ART. 30.

(Trasferimenti).

I trasferimenti degli appartenenti al Corpo da una sede all'altra possono essere disposti solo su domanda degli interessati o per motivate esigenze di servizio, sentito il parere delle organizzazioni sindacali del Corpo. Deve tenersi conto dell'esigenza eventualmente prospettata di prestare servizio nella regione di origine o di residenza.

In ogni caso debbono essere accolte le domande di trasferimento dalle sedi disagiate dopo due anni di permanenza in esse.

ART. 31.

(Attività sindacale).

Gli appartenenti al Corpo in attività di servizio hanno diritto di associarsi tra loro in sindacati.

Gli appartenenti al Corpo non possono ricorrere allo sciopero, né ad azioni sindacali sostitutive di esso che, esercitate durante il servizio, siano tali da pregiudicare l'ordine, la disciplina e la sicurezza degli stabilimenti penitenziari.

ART. 32.

(Modalità di esercizio delle attività sindacali).

Ai fini dell'esercizio delle attività sindacali, i diritti di riunione, di uso gratuito di locali della pubblica amministrazione, di aspettativa o assenza autorizzata per motivi sindacali, di utilizzazione degli spazi per affissioni, di delega per la riscossione di contributi, sono regolati dalle norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato. I trasferimenti ad altra sede di appartenenti al Corpo che ricoprono cariche sindacali devono essere concordati con le loro organizzazioni sindacali.

ART. 33.

(Diritti politici e civili).

Gli appartenenti al Corpo nell'esprimere il loro pensiero politico sono tenuti ad evitare ogni riferimento ad argomenti di servizio a carattere riservato e non possono assumere posizioni incompatibili con l'imparzialità della funzione. Essi non possono ricoprire cariche direttive in partiti politici e quando partecipano ad attività politica non possono indossare l'uniforme. Se sono candidati ad elezioni politiche od amministrative, vengono posti in aspettativa per la durata della campagna elettorale.

Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, gli appartenenti al Corpo hanno il pieno esercizio di tutti i diritti politici e civili, ivi compreso il diritto di contrarre matrimonio senza limitazioni di età o necessità di autorizzazioni.

ART. 34.

(Partecipazione ad organismi collegiali).

I rappresentanti del personale del Corpo partecipano agli organismi collegiali previsti dagli articoli 16, secondo comma, e 27 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

ART. 35.

(Subordinazione gerarchica).

Gli appartenenti al Corpo eseguono gli ordini dei superiori gerarchici e sono posti alle dipendenze del direttore dell'istituto penitenziario presso il quale prestano servizio o di chi ne esercita le funzioni.

L'appartenente al Corpo che ritiene palesemente illegittimo un ordine che gli viene impartito deve farne rilievo, dichiarandone le ragioni, al superiore da cui l'ordine proviene ed è tenuto ad eseguirlo soltanto se gli viene rinnovato per iscritto; in situazioni di urgenza o di pericolo è vincolante il rinnovo verbale dell'ordine, salvo l'obbligo del superiore di ratificarlo per iscritto non appena l'urgenza o il pericolo siano cessati. Dell'esecuzione e degli effetti dell'ordine illegittimo risponde esclusivamente il superiore che l'ha emanato.

L'appartenente al Corpo al quale viene rivolto un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato non deve eseguirlo e deve informarne immediatamente i superiori gerarchici.

ART. 36.

(Porto ed uso delle armi).

Gli appartenenti al Corpo in servizio all'interno degli stabilimenti penitenziari non portano armi, salvo che nell'ipotesi prevista dall'articolo 41, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

TITOLO IV
RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI

ART. 37.

(Principio di legalità).

Le infrazioni disciplinari degli appartenenti al Corpo e le sanzioni conseguenti sono unicamente quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 10, e dalla presente legge.

ART. 38.

(Procedimento).

Le forme del procedimento disciplinare sono stabilite dal regolamento in modo da garantire la presenza di rappresentanti sindacali del personale negli organi giudicanti collegiali, il contraddittorio, il diritto di difesa, il doppio grado di giudizio e la motivazione dei provvedimenti.

ART. 39.

(Riduzione dello stipendio).

Oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 10, la riduzione dello stipendio è inflitta per le seguenti infrazioni:

- a) violazione degli ordini di servizio;
- b) assenza ingiustificata dallo stabilimento penitenziario per un tempo non superiore alle ventiquattro ore;
- c) grave negligenza nella tenuta delle armi e del materiale di dotazione;
- d) irreperibilità nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 28;
- e) introduzione abusiva di alcoolici nello stabilimento penitenziario.

ART. 40.

(Sospensione dalla qualifica).

Oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 10, la sospensione dalla qualifica è inflitta per le seguenti infrazioni:

- a) ubriachezza in servizio;
- b) assenza ingiustificata dallo stabilimento penitenziario per un tempo superiore alle ventiquattro ore.

ART. 41.

(Destituzione).

Oltre che nelle ipotesi previste dagli articoli 84 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 10, la destituzione è inflitta per le seguenti infrazioni:

- a) impiego della forza fisica nei confronti di detenuti o internati fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354, o di ogni altra ipotesi legittima;
- b) introduzione nello stabilimento di armi non in dotazione o di sostanze stupefacenti ovvero di qualsiasi altro oggetto, destinato a detenuti, idoneo a compromettere la sicurezza o a turbare l'ordine o la disciplina;
- c) assenza ingiustificata dallo stabilimento per un tempo superiore alle quarantotto ore;
- d) violazione di ordini di servizio che comprometta l'ordine o la sicurezza dello stabilimento penitenziario.

TITOLO V

NORME PENALI PARTICOLARI

ART. 42.

(Abbandono di posto o servizio e violazione di ordine).

L'appartenente al Corpo che abbandona il posto ove si trova di guardia o di

servizio al fine della vigilanza sui detenuti o della sicurezza dello stabilimento penitenziario, ovvero viola le disposizioni impartite per lo stesso fine, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La reclusione è da uno a quattro anni se il fatto è commesso da tre o più appartenenti al Corpo in concorso tra loro.

La reclusione è da due a cinque anni se dal fatto derivano un'evasione, gravi atti di violenza, su se stessi, su altri o sulle cose, compiuti da detenuti o l'introduzione nello stabilimento di armi o di sostanze stupefacenti, ovvero altro grave danno alla sicurezza dello stabilimento.

ART. 43.

*(Alterazione di armi o munizioni,
porto di armi non in dotazione).*

L'appartenente al Corpo che altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi proprie o improprie o del munizionamento in dotazione o che porta in servizio armi proprie o improprie diverse da quelle in dotazione, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Alla stessa pena è sottoposto il superiore gerarchico che consente tali fatti.

ART. 44.

(Rivolta).

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni gli appartenenti al Corpo che, riuniti in numero di quattro o più:

a) prendono arbitrariamente le armi o rifiutano di obbedire all'ordine di deporre;

b) rifiutano di obbedire all'ordine di recedere da atti di violenza.

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta, è della reclusione non inferiore a cinque anni.

ART. 45.

(Associazione al fine di commettere il delitto di rivolta).

Quando quattro o più appartenenti al Corpo si accordano per commettere il delitto di rivolta, se il delitto non è commesso la pena è diminuita di due terzi.

Non sono punibili coloro che impediscono l'esecuzione del delitto.

ART. 46.

(Impiego arbitrario della forza fisica e violenza sui detenuti e sugli internati).

L'appartenente al Corpo che, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354, o di ogni altra ipotesi legittima, compie atti di violenza su detenuti o su internati o impiega nei loro confronti forza fisica o mezzi di coercizione, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La reclusione è da uno a quattro anni se il fatto è commesso:

a) da tre o più appartenenti al Corpo in concorso fra loro;

b) da appartenente al Corpo con la funzione di ispettore.

ART. 47.

(Indebite prestazioni di detenuti).

L'appartenente al Corpo che riceve indebitamente da detenuti prestazioni di cose, di servizi o altre utilità, è punito con l'arresto fino a un anno.

ART. 48.

(Esecuzione delle pene detentive).

Le pene detentive per i reati previsti dagli articoli precedenti, anche in caso di concorso con altri reati, sono eseguite, a richiesta del condannato, negli stabilimenti penali militari.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 49.

(Organico).

La consistenza del ruolo organico del Corpo nazionale di vigilanza penitenziaria è di ventimila unità.

ART. 50.

(Inquadramento del personale attualmente in servizio).

All'inquadramento del personale del corpo degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie nel ruolo, nelle funzioni e nelle qualifiche previsti dall'articolo 8 il Governo provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti emanati ai sensi dell'articolo 55, in base ai seguenti criteri:

1) conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite;

2) previsione delle dotazioni organiche, per il personale maschile e femminile, della funzione di agente penitenziario e della funzione e delle qualifiche di ispettore penitenziario, in conformità ai compiti previsti dagli articoli 9 e 10;

3) inquadramento del personale del disciolto corpo degli agenti di custodia avente grado di agente e appuntato nella funzione di agente penitenziario;

4) inquadramento del personale di cui al precedente numero 3) nelle qualifiche previste dal secondo comma dell'articolo 8 tenendo conto dei criteri di anzianità previsti dall'articolo 14, della natura del servizio prestato e della capacità dimostrata;

5) inquadramento del personale del disciolto corpo degli agenti di custodia avente grado di vice brigadiere, brigadie-

re e maresciallo nella funzione di ispettore penitenziario;

6) inquadramento del personale di cui al precedente numero 5) nelle qualifiche previste dall'ultimo comma dell'articolo 8, tenendo conto del grado e del titolo, di studio posseduti, dei criteri di anzianità previsti dall'articolo 18, della natura del servizio prestato e delle capacità dimostrate nel comando di piccoli o grandi stabilimenti penitenziari o di settori di essi e delle unità relative;

7) inquadramento di una parte delle vigilatrici penitenziarie nella funzione di ispettore penitenziario e nelle rispettive qualifiche, tenuto conto del titolo di studio posseduto, della anzianità di servizio, della natura del servizio prestato e della capacità dimostrata in compiti di comando;

8) inquadramento delle restanti vigilatrici penitenziarie nella funzione di agente penitenziario secondo i criteri previsti dal precedente numero 4).

ART. 51.

(Ufficiali del corpo degli agenti di custodia).

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono trasferiti ad altri Corpi delle Forze armate.

Entro lo stesso termine gli ufficiali in possesso della laurea richiesta possono essere inquadrati, a domanda, nel ruolo del personale direttivo dell'amministrazione penitenziaria.

Il Governo provvede, con uno o più decreti emanati ai sensi dell'articolo 56, all'attuazione di quanto stabilito nei commi precedenti in base ai seguenti criteri:

1) conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite e, ove possibile, della sede;

2) collocazione degli ufficiali indicati nel primo comma in soprannumero nei ruoli dei Corpi delle Forze armate;

3) collocazione degli ufficiali indicati nel secondo comma nei ruoli del personale direttivo dell'amministrazione penitenziaria, tenendo conto del grado rivestito e della capacità professionale posseduta in relazione alle funzioni cui debbono essere destinati.

ART. 52.

(Corsi di riqualificazione).

Il personale proveniente dal Corpo degli agenti di custodia e dal ruolo delle vigilatrici penitenziarie deve essere destinato, entro quattro anni dalla entrata in vigore della presente legge, a frequentare corsi di riqualificazione di durata non inferiore a due mesi.

I corsi, distinti per funzioni, sono organizzati secondo i criteri stabiliti dagli articoli 19 e 20.

ART. 53.

(Procedimenti penali in corso).

I procedimenti penali pendenti davanti all'autorità giudiziaria militare a carico di appartenenti al corpo degli agenti di custodia, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimessi alla autorità giudiziaria ordinaria competente.

I procedimenti penali a carico di appartenenti al corpo degli agenti di custodia pendenti avanti il Tribunale supremo militare sono rimessi alla Corte di appello competente, intendendosi i motivi di ricorso convertiti in motivi di appello. Nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i ricorrenti possono presentare alla Corte di appello ulteriori motivi di impugnazione ai sensi dell'articolo 201 del codice di procedura penale.

ART. 54.

(Condono disciplinare).

Le sanzioni disciplinari inflitte fino alla data di pubblicazione della presente legge

nella *Gazzetta ufficiale* al personale del corpo degli agenti di custodia e al personale delle vigilatrici penitenziarie sono condonate e ne cessano gli effetti giuridici. Sono escluse dal condono le sanzioni connesse a procedimenti penali.

ART. 55.

(*Regolamento*).

Il regolamento di attuazione della presente legge deve essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione di essa sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 56.

(*Procedimento per l'emanazione del regolamento e delle norme delegate*).

Il regolamento di attuazione della presente legge e le norme delegate da essa previste sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, previo parere, da esprimersi nel termine di sessanta giorni, di una apposita commissione parlamentare composta da 15 deputati e da 15 senatori. Acquisito il parere della commissione, regolamento e norme delegate sono sottoposti all'esame preliminare del Consiglio dei ministri e inviati alla commissione parlamentare per il parere definitivo, che deve essere espresso entro trenta giorni. Acquisito tale parere, regolamento e norme delegate sono approvati dal Consiglio dei ministri in via definitiva.

ART. 57.

(*Entrata in vigore*).

La presente legge entra in vigore dopo 180 giorni dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.